SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 2

REGIONE LAZIO

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA E TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMI 2 E 4, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DISABILI PER LE ESIGENZE DELLA A.S.L. ROMA 2, PER LA DURATA DI MESI 6 PIU' ULTERIORI 6 DI EVENTUALE RINNOVO.

CPV 63000000

SERVIZI DI SUPPORTO E AUSILIARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI

Allegati:

All. 1 – Elenco utenti e centri di destinazione

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esperimento di una procedura aperta e telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016, volta alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 4, lett. A), del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto utenti disabili per le esigenze della A.S.L. Roma 2, per la durata di mesi 6 più ulteriori 6 di eventuale rinnovo, nell'ambito della realizzazione delle attività di recupero – reinserimento e riabilitazione dei medesimi.

La presente procedura si inserisce nell'ambito di una serie di procedimenti e iniziative aziendali volti anche ad ottemperare alle più recenti prescrizioni normative, a livello sia nazionale che regionale, finalizzate al contenimento della pandemia da CoVid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale.

La procedura in parola si rende dunque necessaria al fine di garantire un servizio strumentale e indispensabile rispetto all'erogazione di prestazioni sociosanitarie indifferibili in favore di utenti caratterizzati da particolare fragilità, nel rispetto delle recenti Azioni di Fase IV – Piano Regionale Territoriale, redatte dall'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, ai sensi delle quali "*il trasporto degli utenti deve essere prioritariamente garantito dalla famiglia; ove ciò non sia possibile, deve essere effettuato individualmente, con mezzi che consentano il rispetto delle indicazioni sul distanziamento sociale, anche ricorrendo a servizi in convenzione (es. taxi)*" ovvero "*nel caso non vi sia altra soluzione che ricorrere all'uso dei pulmini il numero dei passeggeri trasportati deve garantire il distanziamento sociale*".

In tale ambito dovrà essere garantito il trasporto giornaliero di andata e ritorno degli utenti residenti nel territorio della A.S.L. Roma 2 dal domicilio degli utenti ai Centri Diurni, ai Centri accreditati ex art.26 L.833/78 esclusivamente in regime semi-residenziale, e ai Centri di Formazione Professionale a carattere riabilitativo.

Il servizio è destinato a circa **620** utenti così suddivisi.

- n. 586 UTENTI PER TRASPORTO COLLETTIVO
- n. 8 UTENTI PER TRASPORTO INDIVIDUALE
- n. 26 UTENTI MINORI PER TRASPORTO COLLETTIVO

Si rappresenta sin da subito che, stante l'elevato numero di mezzi necessari all'espletamento del servizio in ossequio alle modalità di contenimento della pandemia da Covid-19 dettate dalle azioni di fase IV – Piano Regionale, il servizio potrà essere affidato anche a più OO.EE. purché in possesso dei requisiti richiesti.

Gli OO.EE. potranno pertanto partecipare anche solo limitatamente in base alla disponibilità dei mezzi in loro possesso.

ART.2
DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è fissata in mesi 6 (sei) rinnovabile per altri 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data indicata nel contratto che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione.

L'azienda si riserva, altresì, la facoltà di **prorogare** il contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara atta all'individuazione del nuovo contraente.
Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, un **provvedimento regionale centralizzato o di altro soggetto Aggregatore** per l'affidamento del servizio oggetto, l'Azienda si riserva di recepire detto provvedimento e recedere dal contratto scaturente dalla presente procedura.
Ad ogni modo, nel caso di proroga del servizio, le parti potranno concordare una rimodulazione dei prezzi praticati in favore della Stazione Appaltante.
E' ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett.a) del d.lgs. 50/2016 a seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento.

ART. 3
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto per 6 mesi è di **€3.400.000,00**=(IVA esclusa), omnicomprensivo dei trasporti collettivi ed individuali, calcolato sulle prescrizioni previste per la gestione dell'emergenza CoVid-19.
La quantificazione relativa al servizio in questione è stimata in via puramente presunta, di talché gli OO.EE. aggiudicatari non potranno muovere alcuna eccezione per ogni maggiore o minore quantità di servizio da espletare, in dipendenza dalle reali necessità dell'Azienda.
Gli OO.EE. aggiudicatari saranno tenuti, pertanto, ad espletare il servizio aggiudicato nella quantità richiesta contro il solo corrispettivo pattuito.

L'O.E. aggiudicatario, rendendosene garante nei confronti dell'Azienda, sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelle che potranno essere emanate durante il periodo contrattuale da parte delle competenti autorità per l'esecuzione del servizio oggetto di gara.

ART. 4
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto degli utenti con disabilità dovrà essere effettuato tutti i giorni feriali secondo le indicazioni che saranno fornite dai responsabili delle competenti UU.OO.CC TSMREE e Disabile Adulto.
Il Servizio prevede:

1. Presa in carico dell'utente presso il proprio domicilio;
2. Conduzione dell'utente dal proprio domicilio ai Centri Diurni, ai Centri accreditati ex art.26 L. 833/1978 esclusivamente in regime semi-residenziale, e ai Centri di Formazione Professionale a carattere riabilitativo, mediante trasporto individuale o collettivo effettuato con proprio mezzo di trasporto;
3. Riconduzione dell'utente al proprio domicilio;

I suddetti trasferimenti dovranno essere effettuati con idonei mezzi al trasporto multiplo descritti nel successivo art. 5, in funzione delle esigenze degli utenti, per una adeguata fruizione delle prestazioni

riabilitative, socio-sanitarie e psico-educative e degli orari osservati dai Centri di destinazione.
In funzione di una particolare condizione di disabilità di alcuni utenti può essere previsto il trasporto individuale mediante mezzo idoneo.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, in ogni caso, l'arrivo a destinazione di norma entro **75 minuti** e comunque **non oltre i 90 minuti** dal prelievo dell'utente.
Il servizio deve prevedere, in entrambe le tipologie di trasporto, la presenza di un accompagnatore con il compito di assistere il paziente nel percorso dall'abitazione al Centro riabilitativo e viceversa, prevedendo anche l'eventuale utilizzo di ausili meccanici.
Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto degli orari indicati di ingresso e uscita presso i centri di riabilitazione di cui all'All. 1 al presente Capitolato, con l'impegno dell'O.E. a garantire il servizio, sempre e comunque, anche in presenza di possibili variazioni di orario.
Eventuali variazioni di destinazione, orari o periodi di servizio, diversi da quelli indicati, saranno tempestivamente comunicati alla ditta appaltatrice che dovrà fare riferimento unicamente al servizio che ha attivato il trasporto. È fatto divieto di acconsentire a qualsiasi modifica sul percorso giunta in forma diretta dai familiari.
Durante il trasporto, l'assistenza deve essere garantita da personale messo a disposizione dell'Azienda appaltatrice. Allo stesso personale spettano compiti di aiuto ai disabili nella salita e nella discesa del mezzo, nonché di vigilanza ed assistenza durante il trasporto.
L'O.E. dovrà, comunque, garantire un'organizzazione del servizio da cui risulti una ottimizzazione dello stesso anche in considerazione dei tempi di percorrenza dal domicilio dell'utente ai centri di assistenza, per ridurre i tempi di attesa e di permanenza degli stessi a bordo degli automezzi.

ART.5
TIPOLOGIA E IDONEITA' DEI MEZZI DI TRASPORTO

I mezzi utilizzati nell'esecuzione del servizio dovranno essere **immatricolati ad uso terzi e dotati della necessaria licenza N.C.C.** nonché di ogni altro permesso/licenza/autorizzazione ed omologazioni previste dalla normativa regionale e nazionale in vigore per l'espletamento del servizio (**D.lgs. 285/1992, Legge quadro 21/1992, L.R. Lazio 58/1993 come successivamente modificata dalla L.R. Lazio 7/2018**, etc.).
I mezzi impiegati dovranno avere una **capienza non superiore ai 21 posti, comprensivi del conducente**.
Sarà cura dell'appaltatore produrre tutte le certificazioni atte a dimostrare il possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge per l'esecuzione del servizio tra cui anche l'iscrizione al **REN** nel caso di uso di autoveicoli atti a trasportare più di nove persone come previsto dal Regolamento CE n.1071/2009.
I mezzi dovranno essere sempre disponibili per ogni richiesta proveniente dai referenti della A.S.L. Roma 2 nelle tipologie previste dalla vigente normativa di riferimento di ciascuna delle tipologie di trasporto indicate nel presente Capitolato.

Per l'utilizzo dei mezzi di trasporto destinati all'espletamento del servizio la ditta aggiudicataria deve impiegare personale con qualifica di autista per il trasporto individuale e per il trasporto collettivo.

Al D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) dell'appalto e ai singoli referenti dell'Azienda dovranno essere forniti:

- Elenco nominativo e numerico, comprensivo dell'indicazione delle qualifiche professionali possedute, **del personale dipendente** che viene utilizzato per l'esecuzione del servizio, compresa la documentazione attestante il possesso di idoneo documento di guida per gli autisti. L'elenco verrà aggiornato e nuovamente inviato ai suddetti responsabili ASL in caso di intercorsi cambiamenti che dovranno, comunque, essere preventivamente comunicati;
- Elenco ed il numero degli **automezzi** messi a disposizione con l'indicazione della marca, del tipo, dell'anno di immatricolazione, della capienza degli stessi e la descrizione della dotazione interna, degli adattamenti effettuati sugli automezzi e della relativa avvenuta omologazione, con l'obbligo di eventuali aggiornamenti;
- Elenco riportante l'indicazione del veicolo e la **tratta** che esso ricopre.

L'O.E. inoltre dovrà:

- garantire la copertura assicurativa dell'assistente di pulmino previsto per il trasporto degli utenti disabili;
- impegnarsi ad utilizzare automezzi rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente, compresa la revisione a norma di legge e, comunque, possedere adeguati requisiti igienico sanitari, tecnico meccanici e di confort. I mezzi dovranno essere, altresì, mantenuti in continuo e perfetto stato di efficienza;
- assumersi ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all'uso dei mezzi stessi che dovranno riportare l'insegna della ditta riprodotto sulle fiancate;
- fornire copia del Libretto di circolazione dei mezzi messi a disposizione per le esigenze del servizio. La stessa A.S.L. Roma 2 si riserva la facoltà di richiedere l'esclusione e/o la sostituzione degli automezzi non rispondenti ai requisiti suddetti. In caso di esercizio di tale facoltà, l'O.E. dovrà procedere al reintegro del mezzo o alla sua sostituzione entro, e non oltre n.5 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della ASL Roma 2;
- dotare gli automezzi di idoneo sistema di rilevazione dell'effettiva presa in carico dell'utente sul mezzo;
- dotare gli automezzi di un sistema di geo localizzazione e di un cellulare di bordo per eventuali contatti con familiari/tutori/amministratori di sostegno o similari per qualsiasi evenienza.

E' fatto obbligo all'O.E., in caso di guasto dei mezzi, di sostituire immediatamente l'automezzo in riparazione con altro automezzo avente le medesime caratteristiche di quello normalmente utilizzato.
Per l'erogazione delle prestazioni e finalità del servizio di trasporto degli utenti disabili l'aggiudicatario dovrà garantire che:

- la porta di salita sia munita di mancorrenti e che abbia un gradino di altezza non superiore a mt. 0,35 dal terreno;
- il corridoio tra le file dei sedili risulti di larghezza non inferiore a mt. 0,50 per consentire il transito agevole dell'assistente, in caso di soccorso ai trasportati;
- l'altezza dell'abitacolo tra il piano di calpestio e la superficie interna degli autoveicoli risulti non inferiore a mt. 190;
- i posti a sedere siano garantiti per tutti gli utenti trasportati;

- gli automezzi che effettuano il trasporto di persona in carrozzella dovranno garantire la messa in sicurezza tramite l'uso di cinture di sicurezza a doppia bretella o a ventre. Dovranno essere altresì dotati di appositi apparati per la salita e la discesa della carrozzella, costituiti da piattaforma sollevabile in senso verticale, ovvero da appositi scivoli;
- gli scivoli/rampe per l'accesso delle carrozzelle agli automezzi devono essere omologate e pertanto in linea con le caratteristiche previste dalla normativa specifica, tali da consentire la perfetta aderenza ai marciapiedi e/o al suolo;
- gli automezzi devono essere dotati di impianto di condizionamento dell'aria.
- deve essere assicurata la presenza di Operatori/Assistenti di pulmino qualificati che effettueranno, insieme all'autista, il servizio di trasporto da e per i Centri di Riabilitazione, con funzione di vigilanza sul pulmino e di accompagnamento dell'utente all'interno del Centro. La figura dell'assistente di pulmino dovrà essere presente su ogni mezzo di trasporto utilizzato.

ART.6
PERSONALE

L'O.E. dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio offerto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

PERSONALE ADDETTO AL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Il coordinamento del servizio deve essere affidato in modo continuativo ad un Responsabile, indicato dalla Ditta, in possesso di adeguata esperienza nel settore e che garantirà la propria reperibilità durante l'orario di svolgimento del servizio.
Il Responsabile sarà il primo referente per le strutture organizzative aziendali e per quanto concerne la gestione e la programmazione ordinaria del servizio, gli aspetti tecnici, commerciali e amministrativi.

PERSONALE CONDUCENTE

Al servizio oggetto del presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. del 23.02.1999 n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I conducenti e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con utenti debbono indossare, apposito cartellino di identificazione.

PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO

E'obbligatoria la loro presenza, considerata la particolarità del servizio, e dovrà possedere capacità in ordine all'accudimento degli utenti che usufruiscono del servizio medesimo.
Il personale impiegato nella gestione del servizio dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla A.S.L. Roma 2 con particolare riguardo alle modalità di gestione, alle condizioni igieniche dei mezzi e alle procedure del servizio.
Il personale di accompagnamento dovrà possedere specifico titolo professionale OSA/ADEST – EDUCATORE o esperienza documentata di almeno un anno di assistenza a disabili.
Durante lo svolgimento del servizio il personale dovrà indossare una divisa adeguata comprensiva di

identificativo dell'operatore della ditta di appartenenza.
Dovrà altresì, assumere nei confronti dell'utenza un comportamento cortese e rispettoso, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona. Il personale è obbligato a tenere in servizio un contegno corretto, dignitoso e rispettoso dei principi e delle regole etico–morali e a mantenere il segreto professionale su fatti o circostanze dei quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio e la cui divulgazione possa comportare una violazione della privacy degli utenti trasportati.
Durante il trasporto dovrà garantire la sicurezza e le condizioni igienico-sanitarie circa le prestazioni rese.
Sarà compito del personale di accompagnamento, coadiuvato dal conducente del mezzo, vigilare sull'incolumità degli utenti trasportati, assisterli e aiutarli, dal momento iniziale dell'affidamento, luogo in cui si effettua la fermata per la salita, fino al momento in cui si effettua la fermata per la discesa dell'automezzo, accompagnarli obbligatoriamente al cancello del centro e affidarli al personale del centro stesso.
Si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, all'art. 6 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART.7
OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovrà eseguire la prestazione oggetto del servizio con la massima diligenza e secondo la perfetta regola d'arte, in conformità alle previsioni del presente Capitolato e dei relativi allegati, con l'osservanza di tutte le norme di legge, decreti, regolamenti e disposizioni normative vigenti in materia che entreranno in vigore nel periodo contrattuale.
Le attività previste dal presente Capitolato devono essere espletate con assoluta continuità, pertanto, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire in tutto o in parte le attività stesse, pena la risoluzione del contratto.

Per lo svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi di legge in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali, ed antinfortunistiche. La Ditta ha, altresì, l'obbligo di rispettare tutte le normative inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti.
Per il personale assente per riposi, ferie, malattia deve essere prevista adeguata sostituzione in modo che tali circostanze non possano in alcun modo interferire sul regolare svolgimento del servizio.
La A.S.L. Roma 2 si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo. In caso di esercizio di tale facoltà, la ditta dovrà procedere a detta sostituzione entro, e non oltre, n. 2 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza che ciò possa costituire motivo di ulteriori compensi oltre quelli pattuiti.
La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi di legge verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Al personale impiegato nel servizio dovranno essere assicurati tutti i diritti previsti dal CCNL di riferimento, nonché quanto esplicitamente indicato nello Statuto dei lavoratori;
La A.S.L. Roma 2 è, pertanto, sollevata da qualunque responsabilità eventualmente derivante dal mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria dall'esecuzione di obblighi di legge nei confronti

dei propri dipendenti.
Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'appaltatore si avvarrà di proprio personale in possesso dei requisiti di idoneità per il servizio oggetto dell'appalto, di valida patente di guida di categoria corrispondente all'automezzo usato, che verrà impiegato sotto l'esclusiva responsabilità della ditta appaltante.
L'appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi, e delle norme sindacali e assicurative (infortunio e previdenziali). I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico della ditta appaltatrice;
La A.S.L. Roma 2 potrà in qualsiasi momento richiedere all'appaltatore l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa. Prima dell'inizio del servizio, la ditta appaltatrice dovrà trasmettere all'Azienda l'elenco del personale impiegato nelle attività.

ART.8
PENALI

La A.S.L. Roma 2 si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri operatori o con l'ausilio di terza parte e nelle modalità che riterrà più opportune, controlli sulla qualità ed efficienza del servizio svolto, nonché sulla persistenza dei requisiti in base ai quali si è addivenuti all'aggiudicazione e sulla corretta applicazione del servizio aggiudicato.
La ditta assume altresì l'obbligo di rimborsare direttamente agli utenti le spese eventualmente sostenute qualora non abbia effettuato il trasporto dovuto per cause imputabili ald ditta appaltatrice medesima.
Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze sulle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda previa contestazione a mezzo raccomandata a/r o a mezzo posta certificata, potrà diffidare l'Impresa appaltatrice all'esatta esecuzione del servizio.
L'Impresa dovrà produrre entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte.
Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda non le ritenga condivisibili il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà ad applicare una penale nei seguenti casi:

- €200,00 per ogni giorno di mancata effettuazione/attivazione e/o interruzione del servizio;
- €500,00 per comportamento lesivo dell'incolumità dei passeggeri da parte dell'autista e/o dell' accompagnatore e per grave inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza;
- €200,00 per gravi ritardi, senza previo avviso, sull' orario di presa in carico dell'utente con una tolleranza di un massimo di 10 minuti;
- €250,00 per mancato rispetto del tempo massimo intercorso tra il prelievo e l'invio a destinazione dell'utente, per situazioni non imputabili a cause esterne (ad es. incidenti, malessere dell'utente etc.);
- €500,00 per comportamento lesivo della personalità e /o moralità dei passeggeri da parte dell' autista e dell' accompagnatore;
- €500,00 per imperfetta manutenzione dei veicoli;

Qualora si verifichino inadempienze che abbiano dato luogo alla sanzione massima di €1.000,00 al giorno, per più di tre volte nell'ambito di un mese, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto

ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
In quest'ultimo caso l'impresa aggiudicataria, potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla contestazione. Il Responsabile del procedimento , valutate le ragioni addotte potrà procedere all'applicazione della penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto.
E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

ART.9
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Al fine di consentire ai competenti organi della ASL di porre in essere le necessarie verifiche sui servizi resi la ditta aggiudicataria dovrà procedere entro il giorno 5 del mese successivo a quello di fatturazione idonea documentazione atta a comprovare almeno i seguenti elementi:

- numero di mezzi impiegati nel servizio;
- numero di viaggi eseguiti nel mese per singolo veicolo;
- elenco nominativo degli utenti trasportati per ogni percorso, specificando i giorni di presenza di ogni utente.

Si precisa che nell'ambito delle attività di controllo la ASL effettuerà una verifica incrociata con le presenze nei centri di destinazione di cui all'allegato 1 del presente capitolato.

Nell'ambito del monitoraggio della qualità del servizio la ASL Roma 2 istituirà un apposito tavolo tecnico con la presenza delle rappresentanze delle persone con disabilità trasportate che avrà anche una funzione di "*Osservatorio*".

ART. 10
RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria risponde dei danni procurati a persone o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali.
A tale scopo si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione un'adeguata copertura per danni a persone e cose derivanti dall'espletamento del servizio.
Pertanto, prima dell'avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia del contratto di assicurazione e della quietanza comprovante il pagamento del premio, relativo all'intero periodo contrattuale.
L'impresa aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire l 'Azienda del maggior danno causato dall'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dal capitolato tecnico.

ART. 11
FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La liquidazione delle fatture emesse dall'operatore economico aggiudicatario avviene nei termini e con le modalità previste dall'art. 1, commi 629-633, della L. 190/2014 in combinato disposto con il D.L.24 aprile 2014 n.66 convertito in Legge 23 giugno 2014 n.89, nonché del regolamento approvato con D.C.A. U00247 del 02.07.2019 recante "Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle

modalità di fatturazione e di pagamento del crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017".
La Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il contratto, accetta pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbliga ad applicarlo in ogni sua parte. .
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere intestate all'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 sede legale Via Maria Brighenti 23, Ed. B – 00159 Roma – P. IVA/Codice Fiscale 13665151000.
Le fatture devono recare la dicitura "scissione dei pagamenti" al fine di consentirne la regolare liquidazione e devono essere inviate all'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 esclusivamente in formato elettronico a pena di inammissibilità.
L'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, previo accertamento del rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00523 del 5 novembre 2015, provvederà a concludere il procedimento di liquidazione e certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di "consegna fattura". Terminata la procedura di liquidazione l'Azienda procede al pagamento dei "crediti certificati" entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il sessantesimo giorno della data di consegna fattura.
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il pagamento del corrispettivo contrattuale è effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti nell'atto costitutivo del raggruppamento, alla Ditta mandataria del raggruppamento medesimo: ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Ditte raggruppate.
L'eventuale IVA sarà pagata all'erario direttamente dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 2.
In caso di mancato pagamento o di eventuale ritardo nel pagamento la Ditta aggiudicataria rinuncia a sospendere il servizio e a chiedere la risoluzione del contratto la cui esecuzione deve proseguire sino alla sua naturale scadenza.
Si informa altresì che al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, con il DCA n. U00006 del 02.01.2018 è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale che i fornitori di beni e servizi del SSR dovranno scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti, per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento, quale parte integrante dei negozi giuridici in essere.
Ad ogni modo, il pagamento delle prestazioni potrà avvenire solo dopo la verifica della regolare esecuzione attestata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le modalità previste nel presente capitolato.

ART. 12
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 13
CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di credito sono ammesse ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.
Le cessioni di credito sono efficaci e opponibili all'Azienda qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
La richiesta dovrà pervenire all'Azienda e dovrà contenere l'indicazione dei crediti che l'impresa aggiudicataria intende cedere nonché gli estremi della relativa deliberazione aziendale di aggiudicazione o in alternativa dell'ordine di riferimento. Il contratto di cessione del credito dovrà contenere le clausole di ottemperanza alla legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 nei seguenti casi:

- inadempimento del contratto ovvero inesatto adempimento che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e, comunque, nel caso di applicazione di penali di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- arbitraria sospensione o interruzione del servizio;
- cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- violazione degli artt. 105 e 106 del D. lgs n.50/2016;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali;
- mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- perdita o sospensione delle abilitazioni di legge;
- qualora, successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016;
- violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione delle competenze spettanti al personale;
- irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016;
- ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluni dei delitti di cui agli artt. 317,318,319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p.;
- in tutte le ulteriori ipotesi di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'impresa sarà tenuta al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l'Azienda dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni. L'Azienda si riserva di aggiudicare l'appalto alla impresa che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 15
RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. e ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, l'Azienda potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso, previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi ancora non eseguiti.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda esercitare il diritto di recesso, provvederà a darne comunicazione scritta all'appaltatore entro un termine non inferiore a 20 giorni.
In particolare, qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, un provvedimento regionale centralizzato o di altro soggetto Aggregatore per l'affidamento del servizio in oggetto, l'Azienda si riserva di recepire detto provvedimento e recedere dal contratto scaturente dalla presente procedura.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

ART.16
AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, l'Azienda in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011 ovvero di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti partecipanti all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 17
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio il servizio di cui al presente Capitolato, pertanto il contratto derivante dall'esecuzione del servizio non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dalle norme di legge vigenti.
É consentito l'affidamento in subappalto con le modalità previste dalle leggi vigenti ed entro il limite fissati dalle stesse rispetto all'importo complessivo del contratto.

I contraenti, al momento della presentazione dell'offerta, devono far presente di volersi avvalere del subappalto, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
La dichiarazione deve indicare la parte del contratto che l'Impresa aggiudicataria intende subappaltare a terzi.
Ove il subappalto venga autorizzato, resta comunque ferma la responsabilità dell'impresa contraente nei confronti degli obblighi contrattuali verso l'Ente appaltante.
L'Impresa aggiudicataria è altresì tenuta a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'azienda A.S.L. Roma 2 nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati a favore del subappaltatore.

ART. 18
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA A.S.L. ROMA 2

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, approvato con Deliberazione 2239 del 7 dicembre 2017, estese anche alle imprese fornitrici di beni o servizi dall'art. 2 dello stesso Codice.
In caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, l'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenire la reiterazione.
La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 2 costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 19
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge 30 giugno 2003 n. 196 e dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di gestione dei Dati Personali, denominato per brevità "GDPR", n. 2016/679/UE in materia di Gestione dei Dati Personali, si specifica che gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità relative allo svolgimento della procedura di gara.
La Ditta aggiudicataria si obbliga a tenere riservate tutte le informazioni a conoscenza del personale dipendente nello svolgimento del servizio, si obbliga altresì a porre in essere gli adempimenti necessari a tutelare la riservatezza di tali informazioni e documentazione.
A tal fine il legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere alla sottoscrizione della documentazione concernente "Atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali", che verrà trasmesso dalla stazione appaltante con apposita nota, nei giorni antecedenti la stipula del contratto.

ART. 20
FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di appalto è devoluto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.